

INFORMATIVA

D. Lgs. n. 218/97

Il Dlgs. n. 13/2024, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 12 febbraio 2024, ha apportato, insieme al concordato preventivo biennale, alcune significative modifiche **all'istituto dell'accertamento con adesione**, disciplinato dal D. Lgs. n. 218/97.

L'istituto dell'accertamento con adesione si intreccia con il "contraddittorio preventivo", previsto dalla legge. 212/00, art. 6 bis, c.3, che a partire dal 18 gennaio 2024, si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi di Giustizia Tributaria, fatta eccezione per alcune tipologie di atti, ossia quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, come definiti da un apposito decreto del MEF (*non ancora emanato*).

Per quanto d'interesse in materia di entrate locali, con le nuove disposizioni del D. Lgs. 218/97 sono apportate le modifiche seguenti:

- **Nei casi ove vige l'obbligo del "contraddittorio preventivo"** (*art.1, c. 2-bis, artt.6 e 12*)

In tema di "contraddittorio preventivo", **lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del "contraddittorio preventivo"** di cui all'art. 6 bis, c.3, della legge n. 212/00, **deve contenere, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello per la presentazione dell'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.**

a) il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, **entro 30 gg.** dalla comunicazione (notifica) dello schema di atto;

b) il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche **nei 15 gg.** successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di **30gg** (*e non per 90 gg come avviene di regola nell'accertamento con adesione*).

Le opzioni a) e b) sono alternative, una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.

Infatti, il contribuente, che ha formulato istanza di accertamento con adesione entro 30 gg dalla comunicazione del "contraddittorio preventivo", non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

Qualora il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal "contraddittorio preventivo", l'Ufficio emittente **non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi** da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.

- **Nei casi ove non è previsto l'obbligo del "contraddittorio preventivo"** (*art.1, c.2 bis, artt.6 e 12*):

L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è **in ogni caso contenuto sempre nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del "contraddittorio preventivo"**.

Il contribuente può formulare Istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, **entro il termine** per ricorrere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (di norma **60 gg** salvo sospensione feriale dei termini o di termini cadenti di sabato o in giorni festivi).

- **Nei casi di accessi, ispezioni e verifiche (art. 6, c.1)**

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Per gli Enti locali potrebbe riguardare il caso in cui sia stato effettuato un accesso presso i locali di una industria per una verifica della superficie tassabile ai fini Tari.

In tutti i casi è fatta sempre salva la possibilità per le parti (Ente impositore e contribuente) laddove all'esito delle osservazioni di cui all' **articolo 6-bis, c. 3, della citata legge n. 212/00 o a seguito di accertamento senza il “contraddittorio preventivo”** emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

Le possibilità per presentare l'istanza di accertamento con adesione del contribuente decorrono, a partire dagli atti emessi dal prossimo 30 aprile 2024, come previsto dal D.lgs. n. 13/2024, art. 41,c.2.

SI RICORDA comunque, che per gli Enti locali **l'istituto dell'accertamento per adesione non è automaticamente applicabile**, solamente nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997, possono disciplinare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, approvando tale istituto deflattivo sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3. c.133, lettera i) della legge n.662/1996, in quanto compatibili.

Le nuove disposizioni sopra richiamate saranno immediatamente applicabili solo in quegli Enti locali che hanno recepito l'istituto dell'accertamento con adesione con un mero rinvio alla normativa statale mentre per gli Enti che hanno approvato specifiche norme regolamentari di disciplina, basate comunque sui principi del Decreto legislativo in questione, si dovrà procedere al necessario adeguamento delle norme comunali alle norme statali.

SI PRECISA inoltre, **che l'istituto dell'accertamento con adesione può essere avviato solo laddove sussista materia concordabile, ossia aspetti applicativi dei tributi suscettibili di valutazione di natura soggettiva per esempio quale può essere il caso di un accertamento sul valore di un'area edificabile.**

7 marzo 2024

ENTI-REV s.r.l.